

i titolari di incarichi dirigenziali, di dichiarazioni e attestazioni contenenti dati reddituali e patrimoniali (propri e dei più stretti congiunti), ulteriori rispetto alle retribuzioni e ai compensi connessi alla prestazione dirigenziale.

La pronuncia in epigrafe presenta spunti di riflessione almeno lungo tre distinte direttrici:

i) in primo luogo, in quanto, per la prima volta, la Corte ha fatto applicazione – vedremo *infra* in che termini – dei principi sanciti dalla nota sentenza n. 269/2017 (in tema di *dialogo* con la Corte di giustizia Ue-Cgue) (1). Sotto tale profilo, si anticipa, la Corte, anziché sindacare la legittimità costituzionale della disciplina interna alla luce dei parametri europei e sovranazionali rilevanti, si è limitata a un vaglio di ragionevolezza e proporzionalità ai sensi dell'art. 3 Cost., senza peraltro disporre a propria volta rinvio pregiudiziale alla Cgue;

ii) in secondo luogo, e *nel merito* della pronuncia, in quanto la Corte ha ricostruito i rapporti tra esigenze di *trasparenza* dell'azione amministrativa (di cui sembra doveroso domandarsi l'effettiva sussistenza nel caso di specie) e diritto alla riservatezza dell'individuo, incentrando il proprio ragionamento non tanto sull'esistenza di quest'ultimo diritto fondamentale, quanto, piuttosto, effettuando un bilanciamento tra contrapposti interessi in conflitto;

iii) in terzo luogo, in quanto la Corte, al fine di non lasciare un *vuoto di tutela*, ha utilizzato una *singolare* tecnica manipolativa degli effetti soggettivi della pronuncia, disponendo l'efficacia ultrattiva, sino a nuovo intervento del Legislatore, della previsione incostituzionale.

È in questa traccia, dunque, che verrà nel seguito brevemente ricostruita la decisione della Corte e verranno prospettate alcune riflessioni critiche.

---

(1) Sulla sentenza n. 269/2017 si vedano in particolare i contributi di A. Anzon Demming, *La Corte riprende il proprio ruolo nella garanzia dei diritti costituzionali e fa un altro passo avanti a tutela dei "controlimiti"*; A.O. Cozzi, *Diretta applicabilità e sindacato accentrato di costituzionalità relativo alla violazione della Carta europea dei diritti fondamentali*, entrambi in *Forum di Quaderni costituzionali*, febbraio 2018; G. Scaccia, *L'inversione della "doppia pregiudiziale" nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017: presupposti teorici e problemi applicativi*, *ivi*, gennaio 2018; C. Caruso, *La Corte costituzionale riprende il "cammino comunitario": invito alla discussione sulla sentenza n. 269/2017*; R. Conti, *La Cassazione dopo Corte cost. n. 269 del 2017. Qualche riflessione, a seconda lettura*; A. Guazzarotti, *Un "atto interruttivo dell'usucapione" delle attribuzioni della Corte costituzionale? In margine alla sent. n. 269 del 2017*; L. Salvato, *Quattro interrogativi preliminari al dibattito aperto dalla sentenza n. 269/2017*, tutti *ivi*, dicembre 2017; A. Ruggeri, *Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario assaiologicamente pregnanti, attratte nell'orbita del sindacato accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti norme dell'Unione self-executing (a margine di Corte cost. n. 269/2017)*, in *Riv. diritti comparati*, n. 3/2017; F.S. Marini, *I diritti europei e il rapporto tra le Corti: le novità della sentenza n. 269 del 2017*, in <www.federalismi.it>, n. 4/2018.

## Note a prima lettura della sentenza n. 20 del 2019 della Corte costituzionale

Sommario: 1. *Premessa*. – 2. *La normativa di riferimento e le questioni di costituzionalità al vaglio della Corte*. – 3. *La decisione della Corte*. – 4. *Note critiche conclusive*.

### 1. *Premessa*

Con la sentenza in commento, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, c. 1-*bis*, d.lgs. n. 33/2013, nella parte in cui ha previsto un obbligo di pubblicazione generalizzato, gravante su tutti

## 2. La normativa di riferimento e le questioni di costituzionalità al vaglio della Corte

La vicenda trae origine dai ricorsi proposti da alcuni dirigenti del garante per la protezione dei dati personali avverso il provvedimento con cui il segretario generale aveva richiesto la trasmissione di tutta la documentazione inerente l'art. 14, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013.

Tale comma – aggiunto dall'art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 97/2016 – ha stabilito che “*le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al c. 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominate, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure di selezione*”.

La disposizione in esame ha, dunque, esteso a tutti i dirigenti gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 per i titolari di incarichi politici, ossia, per quanto di rilievo in questa sede: c) “*compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggio di servizio e missioni paganti con fondi pubblici*” ed f) dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche e quella concernente i diritti realizzati su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, anche in relazione al coniuge non separato ed ai parenti entro il secondo grado.

In particolare, il giudice *a quo* ha prospettato la questione di legittimità costituzionale in relazione:

a) all'art. 117, c. 1, Cost. rispetto ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Nello specifico, il Tar, dopo aver ricostruito la normativa sovranazionale rilevante e la giurisprudenza della Cgue, ha escluso “*che la norma contestata dai ricorrenti sia suscettibile di essere disapplicata per contrasto con normative comunitarie, posto che [...] non è individuabile una disciplina self-executing di tale matrice direttamente applicabile alla fattispecie oggetto di giudizio*”; in questa prospettiva, il remittente ha osservato come “*la sorte del ricorso non può, pertanto, che essere affidata alla disamina delle questioni pregiudiziali sollevate dai ricorrenti da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea o della Corte costituzionale*”, propendendo per quest'ultimo rimedio in considerazione del fatto che “*nell'ambito di siffatto scrutinio [...] un ruolo centrale è assunto dalla questione inerente se uno specifico ordinamento nazionale preservi il necessario equilibrio nel rapporto tra protezione dei dati personali ed esigenze di trasparenza, calibrando anche in ragione dei primi l'intensità dell'interesse pubblico da assicurare mediante la divulgazione di dati personali*”;

b) all'art. 3 Cost. in quanto, da un lato, sarebbe violato il principio di uguaglianza, per la circostanza che gli obblighi di pubblicazione graverebbero su tutti i dirigenti pubblici, senza alcuna distinzione, dall'altro lato, la disposizione indubbiamente sarebbe intrinseca-

mente irragionevole, tenuto conto che la divulgazione *on line* di una quantità enorme di dati comporterebbe rischi di alterazione, manipolazione e riproduzione di questi ultimi per finalità diverse da quelle per le quali la loro raccolta e trattamento sono previsti, con frustrazione delle sottese esigenze di controllo *democratico*;

c) agli artt. 2 e 13 Cost., poiché i diritti inviolabili dell'uomo e la libertà personale sarebbero lesi da obblighi di pubblicazione idonei a scongiurare la pubblicazione di dati sensibili, superflui rispetto ai fini perseguiti dalla disciplina e suscettibili di interpretazioni distorte.

## 3. La decisione della Corte

Come anticipato, la Corte costituzionale ha ritenuto parzialmente fondata la questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione all'art. 3 Cost. per violazione, sia del principio di ragionevolezza, sia del principio di uguaglianza, “*limitatamente all'obbligo imposto a tutti i titolari di incarichi dirigenziali, senza alcuna distinzione tra di essi, di pubblicare le dichiarazioni e le attestazioni di cui alla lett. f) del c. 1 dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013*”.

Prima di descrivere il perimetro della pronuncia e i suoi effetti, occorre brevemente soffermarsi sul *self restraint* operato dalla Corte in relazione alla disciplina europea e sovranazionale.

In prima battuta, la Corte ha richiamato, e confermato (con effetti però contraddittori) l'orientamento avviato con la sent. n. 269/2017, secondo la quale, nei casi in cui venga in rilievo un diritto fondamentale previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea-Cdfue, e tutelato anche dalla Costituzione italiana, “*va preservata l'opportunità di un intervento con effetti erga omnes di questa Corte, in virtù del principio che situa il sindacato accentrato di legittimità costituzionale a fondamento dell'architettura costituzionale (art. 134 Cost.) precisando che, in tali fattispecie, la Corte costituzionale giudicherà alla luce dei parametri costituzionali interni, ed eventualmente anche di quelli europei (ex artt. 11 e 117, c. 1, Cost.)*”.

La Corte ha aggiunto che non vale a mutare tale orientamento la circostanza che nel caso di specie vengano in rilievo anche parametri e principi previsti dalla direttiva 95/46/Ce, ciò in quanto “*i principi previsti dalla direttiva si presentano, infatti, in singolare connessione con le pertinenti disposizioni della Cdfue*”.

È stata, quindi, affermata l'ammissibilità delle questioni prospettate, in quanto nel caso in esame la disciplina censurata opererebbe “*su un terreno nel quale risultano in connessione – e talvolta anche in visibile tensione – diritti e principi fondamentali, contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato*”, ossia, da una parte, il diritto alla riservatezza dei dati personali

(2), dall'altra parte, i principi di pubblicità e trasparenza (3) che “*si fronteggiano soprattutto nel nuovo scenario digitale*”.

Pur partendo dalle descritte premesse, la Corte, come detto, ha operato un evidente *self restraint*, limitandosi a operare un vaglio di costituzionalità “*alla luce innanzitutto dei parametri costituzionali interni*”, senza prendere le mosse dai diritti fondamentali riconosciuti dalla Cdfue e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo-Cedu.

Ad avviso della Corte questa limitazione del sindacato, per un verso, non esclude che “*i giudici comuni poss[a]no sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sulla medesima disciplina, qualsiasi questione pregiudiziale a loro avviso necessaria*”, per altro verso, sarebbe propedeutica “*anche allo scopo di contribuire, per la propria parte, a rendere effettiva la possibilità [...] che i corrispondenti diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo, e in particolare dalla Cdfue, siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri*”.

In buona sostanza, ma sul punto si tornerà *infra*, la Corte non ha vagliato la legittimità costituzionale della disciplina interna alla luce dei diritti fondamentali riconosciuti dal diritto europeo e convenzionale, ma si è limitata a uno scrutinio interno – in distonia con gli approdi della sentenza n. 269/2017 – che, in tesi, può contribuire a far emergere le tradizioni costituzionali comuni alla luce delle quali interpretare i diritti fondamentali riconosciuti in sede europea.

È, dunque, in quest'ottica che la Corte ha scrutinato la disposizione indubbiata in relazione all'art. 3 Cost., essendosi in presenza di “*una questione concernente il bilanciamento tra due diritti*”, nell'ambito del quale la guida della decisione è costituita dal test di proporzionalità (4).

Ebbene, dopo aver ricostruito l'evoluzione normativa in tema di accesso e trasparenza, culminata con il d.lgs. n. 97/2016 che costituisce “*il punto di arrivo del processo evolutivo che ha condotto all'affermazione del principio di trasparenza amministrativa, che consente la conoscenza diffusa delle informazioni e dei dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni*”, la Corte ha effettuato lo scrutinio di legittimità della disposizione censurata “*alla stregua del parametro co-*

(2) Sul diritto alla riservatezza, quale manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata, cfr. Corte cost., n. 366/1991, in *Foro it.*, 1992, I, 3257, con nota di G.G. De Gregorio, *Diritti inviolabili dell'uomo e limiti probatori nel processo penale*.

(3) Sui principi di pubblicità e trasparenza, cfr. Corte cost. n. 212/2017, in <www.federalismi.it>, n. 20/2017; nn. 69 e 177/2018.

(4) Sul test di proporzionalità, cfr. Corte cost. nn. 1 e 162/2014, entrambi in *Foro it.*, 2014, I, rispettivamente 666, con nota di R. Romboli, e 2324, con nota di G. Casaburi; n. 23/2015, in *Giust. pen.*, 2015, I, 79; n. 272/2015, in *Riv. neldiritto*, 2016, 302; n. 10/2016, in questa *Rivista*, 2016, fasc. 1-2, 362; n. 137/2018.

*stituzionale evocato dal giudice a quo (art. 3 Cost.), come integrato dai principi di derivazione europea*” (5).

Anzitutto, la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale in relazione all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), e, dunque, dei compensi di qualsiasi natura connessi alla assunzione della carica, nonché degli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.

Ciò in quanto, già la disciplina anteriore al d.lgs. n. 97/2016 contemplava siffatto obbligo “*proprio per agevolare la possibilità di un controllo diffuso da parte degli stessi destinatari delle prestazioni e dei servizi erogati dall'amministrazione, posti così nelle condizioni di valutare, anche sotto il profilo in questione le modalità d'impiego delle risorse pubbliche*”.

La Corte ha invece ritenuto fondata la questione con riferimento agli obblighi di pubblicazione indicati nell'art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013, ossia dichiarazioni e attestazioni contenenti dati reddituali e patrimoniali (propri e dei più stretti congiunti).

Al riguardo, la sentenza in commento ha correttamente evidenziato che si tratta di dati “*che non necessariamente risultano in diretta connessione con l'espletamento dell'incarico affidato*”.

Da un lato, infatti, afferma la Corte, l'onere di pubblicazione risulta sproporzionato rispetto alla finalità perseguita, ossia quella di contrasto alla corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione, in quanto “*la pubblicazione di quantità così massicce di dati, infatti, non agevola affatto la ricerca di quelli più significativi a determinati fini*”, non corrispondendo, così, alla compressione del diritto alla riservatezza un paragonabile incremento dell'interesse alla trasparenza perseguito dalla norma (6). In definitiva, afferma la Corte “*l'interesse sotteso all'accesso a dati personali per fini di interesse pubblico non può essere ridotto alla 'sete di informazioni' sulla vita privata degli altri*” (7).

(5) In particolare, sul rapporto tra diritto alla protezione dei dati fondamentali e trasparenza, cfr. Corte giust., 20 maggio 2003, cause riunite C-465/00, C-138/01 C-139/01, *Osterreichischer Rundfunk e altri*, in *Foro.it*, 2003, IV, 310, con nota di A. Palmieri; cfr., altresì, 9 novembre 2010, cause riunite C-92/09 e 93/09, *Volker und markus Schecke e Eifert*, in *Corriere giur.*, 2010, 1679.

(6) Sul punto, si richiama Corte cost. n. 143/2013, in *Dir. pen. e proc.*, 2013, 1185, con nota di P. Corvi, in *Giur. it.*, 2013, 2349, con nota di M.G. Coppetta, e in *Giur. Cost.*, 2013, 2164, con note di M. Ruotolo e F. Fiorentin.

(7) In relazione alla giurisprudenza della Corte Edu, cfr. le sentenze della Grande camera 16 febbraio 2000, *Amann contro Svizzera*, in *Rass. giur. umbra*, 2011, 341, con nota di V. Colcelli; 6 aprile 2010, *Flinkkilä e altri contro Finlandia*, e 8 novembre 2016, *Magyar contro Ungheria*, in *Giornale dir. amm.*, 2017, 755, con nota di M. Vacirca, in cui si è affermato, con passaggio richiamato dalla Corte nella sentenza in commento, che l'interesse sotteso all'accesso a dati personali per fini di interesse pubblico non può essere ridotto alla “*sete di informazioni*” sulla vita privata degli altri.

Dall'altro lato, ad avviso della Corte, sussistono “senz'altro soluzioni alternative a quella ora in esame, [...] per bilanciare adeguatamente le contrapposte esigenze di riservatezza e trasparenza, entrambe degne di adeguata valorizzazione [...]”.

Infine, la Corte ha rilevato anche l'irragionevolezza intrinseca della disposizione nella misura in cui non ha operato alcuna distinzione sul “grado di esposizione dell'incarico al rischio di corruzione”.

La sentenza, tuttavia, come anticipato, non si è limitata ad espungere la norma incostituzionale dall'ordinamento; bensì, posto che l'ablazione *tout court* “lascerebbe del tutto privi di considerazione principi costituzionali meritevoli di tutela”, la Corte ha ritenuto necessario – nelle more dell'intervento del Legislatore – assicurare “la salvaguardia di un nucleo minimo di tutela del diritto alla trasparenza amministrativa”, imponendo la soggezione all'(incostituzionale) obbligo di pubblicazione le figure dirigenziali di cui all'art. 19, cc. 3 e 4, d.lgs. n. 165/2011 (ossia gli incarichi di segretario generale di ministeri e di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali e quelli di funzione dirigenziale di livello generale).

Secondo la Corte, infatti, “l'attribuzione a tali dirigenti di compiti [...] di elevatissimo rilievo rende non irragionevole, allo stato, il mantenimento in capo ad essi proprio degli obblighi di cui si discute”.

#### 4. Note critiche conclusive

La lettura della sentenza lascia la sensazione la Corte abbia *perso l'occasione* di utilizzare tutte le proprie prerogative in coerenza con l'indirizzo avviato con la sentenza n. 269/2017.

In particolare, la Corte, dopo aver affermato la propria competenza su vicende che incidano su diritti fondamentali tutelati, sia a livello europeo, sia a livello costituzionale, si è limitata a sindacare l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata alla luce dell'art. 3 Cost.

Nella sentenza, infatti, non si riscontra una organica ricostruzione del diritto fondamentale alla riservatezza così come tracciato dalle disposizioni sovranazionali di riferimento.

Ciò si è tradotto in una pronuncia che non ha preso le mosse dal diritto fondamentale *per* tracciarne i limiti (ossia le condizioni di una sua restrizione), bensì in una sentenza che è partita dall'assunto che vi fossero due interessi costituzionalmente rilevanti che avrebbero dovuto essere bilanciati alla stregua del test di proporzionalità di cui all'art. 3 Cost.

Questo inquadramento prospettico è, probabilmente, dipeso del fatto che nella Costituzione italiana è assente una previsione specifica che positivizzi il diritto fondamentale alla riservatezza. Ciò però avrebbe potuto portare la Corte a ricostruire la normativa di riferimento proprio partendo dal diritto europeo – e più in generale dall'insieme delle fonti dell'ordinamento multilivello – al fine di ricostruire il

nucleo duro intangibile del diritto fondamentale in commento e delle condizioni che ne giustificano una limitazione.

In coerenza con la sentenza n. 269/2017, si sarebbero posti due diversi scenari: i) in primo luogo, la Corte avrebbe potuto prendere atto dell'assenza di un diritto fondamentale alla riservatezza riconosciuto dall'ordinamento interno, operando a propria volta rinvio pregiudiziale alla Cgue; ii) in secondo luogo, una volta riconosciuto un addentellato costituzionale a siffatto diritto fondamentale, avrebbe potuto ricostruirne i contorni e i relativi limiti di esercizio.

La Corte ha scelto una terza opzione: ha *limitato* lo scrutinio di costituzionalità all'art. 3 Cost.

Ciò, ad avviso di chi scrive, benché la pronuncia abbia espunto – seppur parzialmente – la norma impugnata dall'ordinamento, ha comportato, venendo al merito della sentenza, una attenuazione della tutela dei diritti.

La normativa sovranazionale, e in particolare l'art. 8 Cdfue e della Cedu, appresta una specifica e puntuale tutela alla protezione dei dati personali, elevando tale situazione giuridica soggettiva a diritto fondamentale dell'individuo. Ciò vale tanto più nel contesto attuale, come del resto sottolineato dalla stessa Corte costituzionale, caratterizzato dall'avvento prorompente degli strumenti digitali che consentono a *chiunque* di avere accesso, senza filtro, a qualsiasi genere di informazione, senza l'intermediazione esistente fino a qualche anno fa.

L'attenuazione della tutela è evidente ove si considerino gli effetti della pronuncia in commento: come detto, la Corte, pur riconoscendo l'illegittimità costituzionale della norma censurata, ne ha circoscritto la perdurante vigenza in relazione a una ristretta platea di funzionari pubblici.

Al riguardo, non può non evidenziarsi una certa contraddittorietà del ragionamento della Corte: se la premessa maggiore del ragionamento è quella per cui i dati di cui è prevista la pubblicazione “*non necessariamente risultano in diretta connessione con l'espletamento dell'incarico affidato*” non si vede come possano essere comunque imposti alla ristretta platea individuata dalla Corte.

Se la strada prescelta fosse stata quella non tanto del bilanciamento tra contrapposti interessi, quanto quella dell'individuazione di limiti precisi e puntuali a un diritto fondamentale, l'esito avrebbe potuto essere diverso.

Sia consentito, da ultimo, porre l'accento su un elemento che fa da sfondo alla presente vicenda, ossia se in astratto gli obblighi di cui ci si è occupati rispondano alle esigenze di trasparenza dell'attività amministrativa oppure siano espressione di quella “*sete di informazioni*” (utilizzando le parole della Corte Edu), diffusa nel corpo elettorale, utile a giustificare, sulla base di presunzioni più o meno fondate, le inefficienze della pubblica amministrazione sulla base di fenomeni corruttivi.

Non si intende discutere che il fenomeno corruttivo costituisca un grave *vulnus* al buon andamento dell'azione amministrativa; ci si chiede, invece, se l'esigenza di trasparenza dell'attività (utile a contrastare i fenomeni in questione) possa essere assicurata dal fatto che il cittadino conosca la situazione patrimoniale del dirigente, ossia se quest'ultimo sia proprietario di una casa, di una barca o di una macchina ovvero, piuttosto, da una serie di indici effettivi rivelatori delle *performance* dell'amministratore.

A ben vedere, *trasparenza* dell'azione amministrativa significa controllo sull'operato dei dirigenti *nelle vesti* di dirigenti e non di meri cittadini: in questa prospettiva, vengono in rilievo l'obbligo di evadere le istanze del privato in tempi certi; l'adozione di atti motivati che tengano conto delle effettive risultanze istruttorie; le statistiche sugli atti e i provvedimenti adottati dal dirigente e sul relativo sindacato del giudice amministrativo.

Queste, ed altre informazioni della medesima tipologia, consentono al cittadino di valutare il funzionamento della pubblica amministrazione e, quindi, la corretta allocazione delle risorse e i risultati conseguiti dai dirigenti. Di contro, la conoscenza della consistenza patrimoniale del dirigente, e della sua famiglia, sembra espressione – più che di esigenze di trasparenza – di una cultura del *sospetto* in forza della quale la proprietà di determinati beni in capo a un pubblico dipendente *possa* discendere da fatti corruttivi.

In questa prospettiva, la sentenza in commento è senz'altro condivisibile nella parte in cui ha affermato che i dati oggetto di pubblicazione “*non necessariamente risultano in diretta connessione con l'espletamento dell'incarico affidato*”.

Tuttavia, come si è detto, la Corte ha probabilmente *perso l'occasione* per ricostruire compiutamente il nucleo duro del diritto fondamentale alla riservatezza come riconosciuto dalle *carte sovranazionali*, limitando il proprio sindacato a un test di proporzionalità delle scelte del legislatore.

DANIELE CHIATANTE

23 – Corte costituzionale, sentenza 22 febbraio 2019; Pres. Lattanzi, Est. Zanon; Tribunale di Brescia.

**Segretario comunale e provinciale – Nomina da parte del sindaco per una durata corrispondente a quella del relativo mandato – Automatica cessazione dell'incarico alla scadenza del mandato del sindaco – Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza.**

Cost., art. 97; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, art. 99, cc. 2, 3.

*Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, c. 2, d.lgs. n. 267/2000, che prevede la decadenza automatica del Segretario comunale o provinciale al momento della cessazione del*

*mandato del Sindaco che lo ha nominato, in riferimento all'art. 97 Cost., posto che la decadenza automatica si presenta come riflesso di un non irragionevole punto di equilibrio tra le ragioni dell'autonomia degli enti locali, da una parte, e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro attività, dall'altro; inoltre, tenendo conto delle peculiarità delle funzioni del segretario comunale, la previsione della sua decadenza alla cessazione del mandato del sindaco non raggiunge la soglia oltre la quale vi sarebbe violazione dell'art. 97 Cost., non traducendosi nell'automatica compromissione né dell'imparzialità dell'azione amministrativa, né della sua continuità.* (1)

*Considerato in diritto* – 1. Il Tribunale ordinario di Brescia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 99, cc. 1, 2 e 3, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in riferimento all'art. 97 Cost., nelle parti in cui tale disposizione prevede che il sindaco nomini il segretario comunale, che la nomina abbia durata corrispondente a quella del mandato del sindaco, con automatica cessazione dell'incarico al termine del mandato di quest'ultimo, e che la nomina sia disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato.

Dubita in primo luogo il rimettente che sia in contrasto con l'art. 97 Cost. la previsione di una decadenza automatica del segretario comunale alla cessazione del mandato del sindaco, previsione da cui risulta una durata dell'incarico di segretario comunale corrispondente a quella dell'organo che lo ha nominato. Pur riconoscendo la posizione di apicalità della figura in esame nell'organizzazione amministrativa del comune, il giudice *a quo* sottolinea che il segretario comunale è essenzialmente titolare di funzioni tecnico-professionali, gestionali e consultive di carattere neutrale. I suoi compiti sarebbero specificamente enucleati dalla legge in chiave di supporto tecnico e di collaborazione alle attività comunali, “in funzione di verifica del parametro di conformità dell'ente locale alla legge nonché in particolare al rispetto dei vincoli, anche finanziari”. Presentandosi il segretario comunale quale garante del rispetto della legge e della regolarità delle procedure, ne discende che per ricoprire tale incarico non sarebbe necessaria la “personale adesione agli orientamenti politici di chi lo nomina”, come invece il meccanismo della nomina e della decadenza automatica farebbero supporre. Del resto, la nomina da parte del sindaco, pur discrezionale, sarebbe ben delimitata dalla necessità di attingere ad un albo, poiché il segretario comunale deve essere scelto fra soggetti che hanno dimostrato di possedere le competenze professionali necessarie superando un concorso pubblico. Infine, l'incarico non prevederebbe né richiede-

(1) Segue nota di A. Napoli, *I segretari comunali alla prova dello spoils system*.